



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Deliberazione di Consiglio Direttivo

n° 15 del 03.06.2019

OGGETTO: Itinerari percorribili con cani al guinzaglio nel territorio del Parco-Individuazione nuovi criteri in coerenza con l'approvazione del piano del Parco

L'anno 2019, giorno 3 del mese di giugno, presso la sede dell'Ente Parco, Via Pio VII 9, Torino, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la redazione del verbale.

Dei componenti sono presenti n. 6 come risulta qui di seguito:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
1	CERISE	Italo	Presidente	X	
2	CROSASSO	Danilo	Vicepresidente		X
3	CAPIRONE	Enrico	Componente	X	
4	DUPONT	Giuseppe	Componente	X	
5	FARINA	Antonio	Componente	X	
6	FRANZETTI	Barbara	Componente		X
7	JOCALLAZ	Bruno	Componente	X	
8	PICCO	Cristiano	Componente		X
9	VERCELLINO	Luigi	Componente	X	

Il Consiglio Direttivo

- Richiamato l'art. 12 comma 2 lettera f) dello Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15 dicembre 2017;
- Richiamato l'art. 11, comma 1 del Regolamento-stralcio per la fruizione del Parco nazionale Gran Paradiso, approvato con D.C.D. n. 20/2001, successivamente modificato con D.C.D. n. 23/2002, n. 4/2003, n. 12/2006, tutte esecutive per legge, che prevede il divieto di introduzione cani nel territorio del Parco;
- Visto il successivo comma 2 dello stesso articolo che alla lett. d), che disciplina l'esclusione dal divieto di introduzione per *"i cani nell'ambito delle aree di fondovalle e, nei periodi estivi, sui sentieri segnalati dall'ente. Tali sentieri sono autorizzati in funzione dell'assenza di impatti ambientali significativi, della sostenibilità della vigilanza e del grado di rispetto delle norme da parte dei visitatori. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Direzione del Parco per i proprietari di cani aventi fondi non situati nel fondovalle; in tutti i casi previsti dalla presente lettera i cani devono comunque essere tenuti al guinzaglio"*;
- Verificato che in appendice al Regolamento era stata individuata una prima elencazione di sentieri percorribili con cani al guinzaglio nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto;
- Considerato che nella seduta della Giunta Esecutiva in data 11 luglio 2014 era stata definita una procedura di esame delle richieste di nuovi sentieri, sulla base della valutazione tecnica da parte del Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica per esprimere per ciascun itinerario proposto un punteggio dato dalla sommatoria dei parametri tecnici di valutazione

“interazione diretta”, “interazione indiretta (sanitaria)”, “complessità animale”, “complessità gestionale”, “disturbo”;

- Tenuto conto che, sulla base di tale valutazione tecnica era stata demandata alla Direzione l'individuazione di ulteriori percorsi autorizzabili, e che, a seguito delle richieste pervenute dai Comuni, sono stati autorizzati alcuni itinerari, previa valutazione del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica;
- Considerato che il Piano del Parco nazionale Gran Paradiso, con la relativa zonizzazione, è stato approvato in data 22 marzo 2019 con Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 32-8597 e con Deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 349;
- Considerato che sono pervenute nuove richieste da parte dei Comuni di Rhêmes Saint-Georges, Rhêmes Notre-Dame, Introd, Ronco Canavese, Noasca e Valprato Soana, che segnalano percorsi sui quali valutare la possibilità di transito con i cani al guinzaglio;
- Richiamata la richiesta pervenuta dalle amministrazioni comunali di prolungare al 15 settembre il periodo di percorribilità con cani al guinzaglio lungo i sentieri autorizzati con i precedenti atti dirigenziali e sentito, a tal proposito, il parere del Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica;
- Ritenuto opportuno stabilire, attraverso l'applicazione della pianificazione del Parco, definitivamente approvata, criteri pianificatori mantenuti nel tempo, per la stessa durata del Piano del Parco, coerenti con i piani di conservazione e di sviluppo sostenibile dell'Ente, evitando alle amministrazioni locali di avanzare continue nuove richieste;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. d) del Regolamento-stralcio sopra citato, sono omologabili alle aree di fondovalle le zone individuate nel Piano del Parco come D-promozione economica e sociale, D1- Aggregati storici e C-Agricole di protezione;
- Verificato che l'approvazione del piano del Parco consente una valutazione dei percorsi basata sulla gradualità dei vincoli delle zone a diverso grado di protezione, determinando una minore limitazione sull'accesso ai cani nelle aree urbanizzate e nelle fasce di fondovalle, meno problematiche sotto l'aspetto dell'interazione diretta e indiretta e del disturbo alla fauna selvatica e più fruibili dai residenti e turisti che entrano nell'area protetta con il proprio cane;
- Ritenuto pertanto, fatte salve specifiche valutazioni di carattere sanitario e conservazionistico che dovessero insorgere, di individuare quali aree di fondovalle accessibili tutto l'anno con i cani al guinzaglio, oltre alle zone urbanizzate D e D1, le zone C-agricole di protezione - dove, tra l'altro, la presenza di percorsi ad anello rende più fruibile da parte del pubblico il transito con i cani al guinzaglio - e le aree di fondovalle attrezzate per la fruizione turistica;
- Ritenuto opportuno che l'introduzione di cani al guinzaglio nelle aree di fondovalle riguardi, al di fuori dei nuclei edificati, esclusivamente le strade, le piste forestali e i tratti di sentiero che vi ricadono, fino al confine di tali zone, e con le limitazioni durante la stagione invernale sui percorsi attrezzati per lo sci nordico, nel rispetto della vigente normativa specifica;
- Precisato che le aree antistanti i rifugi sono parte integrante degli itinerari già autorizzati al transito con i cani al guinzaglio, di cui ai precedenti atti dirigenziali;
- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;
- Richiamata la legge 06.12.1991 n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;

- Visto l'art. 16 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- Con votazione palese avente il seguente esito:
 - presenti e votanti: n. 6
 - voti favorevoli: n. 4
 - voti contrari: n. =
 - astenuti: n. 2 (Dupont, Farina)

delibera


1. di stabilire, per l'individuazione delle aree di fondovalle e dei sentieri derogati dal divieto di introduzione di cani, di cui all'art. 11 comma 2) del Regolamento-stralcio di fruizione, un criterio di tipo pianificatorio, coerente con il Piano del Parco approvato, fatte salve specifiche valutazioni di carattere sanitario-conservazionistico straordinarie e di volta in volta suggerite in approvazione da parte della Direzione e dei servizi competenti dell'Ente;
2. di definire quali aree di fondovalle, di cui all'art. 11 comma 2 lett. d) del Regolamento-stralcio di fruizione, oltre alle zone urbanizzate D e D1:
 - a. le zone C-agricole di protezione del Piano del Parco, esclusivamente lungo le strade, le piste forestali e i tratti di sentieri che vi ricadono, fino al confine di tali zone, e con le limitazioni durante la stagione invernale sui percorsi attrezzati per lo sci nordico, nel rispetto della vigente normativa specifica;
 - b. le aree di fondovalle attrezzate per la fruizione turistica, anche se non ricadenti nelle zone di cui al punto a);
3. di specificare che le aree antistanti i rifugi sono parte integrante degli itinerari già autorizzati al transito con i cani al guinzaglio, di cui ai precedenti atti dirigenziali;
4. di approvare la rappresentazione cartografica delle aree e dei sentieri individuati ai punti precedenti, allegati alla presente deliberazione;
5. di stabilire che, per i sentieri autorizzati nel periodo estivo, la percorribilità con cani al guinzaglio è ammessa dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno;
6. di approvare quanto contenuto ai punti precedenti quale integrazione del Regolamento-stralcio di fruizione vigente (All. A) con le cartografie di cui al punto 4, stabilendo che tali contenuti andranno inseriti nella stessa forma nella revisione, attualmente in corso, del Regolamento generale dell'Ente Parco;
7. di stabilire che ogni altra richiesta di deroga al divieto del transito con cani ad oggi pervenuta alla direzione di questo Ente, che preveda itinerari posti al di fuori di quanto contenuto nella rappresentazione cartografica sopra citata, sia da considerare non accoglibile;
8. di delegare alla Direzione gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)



Il Segretario
(Prof. Antonio MINGOZZI)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del

Torino, lì

Il Direttore Segretario
Antonio Mingozi

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del
..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento

- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
data come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del da
parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del
..... del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in
data

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in data con
.....

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.
..... del

NOTE

Il Segretario
Antonio Mingozi